



Regione Lombardia

DECRETO N. 13098

Del 01/10/2021

Identificativo Atto n. 5779

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA COTURNICE NEI COMPENSORI ALPINI DI BRESCIA C.A.C. 1-PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3-MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4 BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 6 VALLE TROMPIA, C.A.C.7 VALLE SABBIA, C.A.C. 8 - ALTO GARDA – STAGIONE VENATORIA 2021/2022 , AI SENSI DELLA DGR XI/4169 DEL 30.12.2020. L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "Calendario venatorio regionale";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento";
- il piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n.



Regione Lombardia

5 del 4 gennaio 2011;

- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevedono che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia, dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione;
- la D.G.R. n. XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui la coturnice, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa e adattativa;

Richiamato il Piano nazionale di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*) sancito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018, che al punto 6.2.4 stabilisce quanto segue: "*Distretti di gestione*. Istituzione dei distretti di gestione di dimensioni idonee per contenere l'intera unità di popolazione di Coturnice (omissis). Autorizzare il prelievo solo nei distretti di gestione, da inserire nei Piani Faunistici Venatori Regionali (PFVR) e nei calendari venatori.";

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Coturnice, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, in atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie coturnice, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993 e del punto 2.2 "Ruoli" dell'allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4169 del 30.12.2020;
- la Comunità Montana Parco Alto Garda, con Determinazione n. 144 del 16.09.2021 del responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, ha comunicato che "per quanto riguarda il piano di prelievo della coturnice ritiene opportuno rimandare al parere ISPRA non disponendo di dati sufficienti ad una corretta valutazione del piano proposto, soprattutto con riferimento all'introduzione, da questa imminente stagione venatoria, dei Distretti di Gestione della coturnice, a loro volta previsti dal Piano di Gestione Nazionale di questo galliforme (superficie delle aree campione utilizzate ai fini del conteggio inferiori ai limiti indicati dalla normativa). A fronte di eventuale parere positivo da parte di ISPRA si ritiene di suggerire, come avvenuto nelle recenti stagioni venatorie in cui era stato ammesso il prelievo di alcuni esemplari, l'assegnazione nominale del capo da abbattere, al fine di non superare il piano di prelievo eventualmente autorizzato";



Regione Lombardia

Verificata la coerenza delle operazioni di monitoraggio e la corretta applicazione delle Linee Guida;

Tenuto conto della documentazione in atti e analizzata, al fine della calibrazione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti e le proposte presentate dai C.A.C., nonché l'andamento generale delle popolazioni in esame, compreso l'andamento delle densità di maschi territoriali, calcolato sul censimento primaverile, l'andamento del successo riproduttivo (SR), la percentuale di realizzazione dei piani e l'Indice riproduttivo di carniere (IR);

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Considerato che con nota prot. 50230 del 24.09.2021 (acquisita al prot. Reg. M1.2021.0179417 del 24.09.2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, esprimendo parere positivo sui piani di prelievo;

Preso atto:

- del decreto del dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie, n.12804 del 28.09.2021 avente ad oggetto: "Definizione dei distretti di gestione della coturnice" a firma del Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie;
- della nota di trasmissione del succitato decreto con la quale viene trasmessa anche la tabella di sintesi dei Piani di prelievo della Coturnice per la stagione venatoria 2021-2022, suddiviso nei vari distretti;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia alla specie Coturnice, secondo quanto riportato nella seguente tabella, definendo il limite stagionale per cacciatore pari a 4 capi di coturnici di cui al massimo 3 della stessa specie, fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, non è consentito prelevare più di un capo al giorno della stessa specie;



Regione Lombardia

CAC	Distretto	Prelievo	Totale	periodi
C.A.C.1	Distretto 5 CA1/CA2	10	10	Ottobre – novembre
C.A.C.2	Distretto 5 CA1/CA3	7	7	Ottobre – novembre
C.A.C.3	Distretto3 AFV Val Belviso Barbellino/C2/C3	4	23	Ottobre – novembre
	Distretto 9 CA3	3		
	Distretto 8 C4/C3/ValleScalve	6		
	Distretto14 CA3	5		
	Distretto11 C3_C7	5		
C.A.C.7	Distretto11 C3_C7	3	17	Piano concesso in sole 4 giornate nel mese di ottobre (il 3, il 6, il 10 e il 13). Per la zona del C.A.C. 7 ricadente nel comune di Breno il piano potrà durare al massimo 8 giornate e non oltre il 27 ottobre, con la precisazione che, nel caso il piano nel restante territorio del C.A.C. 7 venisse completato prima, o comunque dopo il 13 ottobre, l'accesso al territorio nel comune di Breno sarà consentito esclusivamente ai cacciatori residenti regolarmente iscritti al C.A.C. 3 e, secondo gli accordi siglati, fino ad un massimo di 7 coppie di cacciatori soci del C.A.C. 7 scelti per estrazione.
	Distretto10	4		
	Distretto12C4/C5/C6/C7	10		
C.A.C.6	Distretto12C4/C5/C6/C8	26	26	3, 6, 10 e 13 ottobre. Il prelievo si chiude indipendentemente dal raggiungimento del piano.
C.A.C.4	Distretto12C4/C5/C6/C9	4	10	Ottobre – novembre; chiusura del piano al raggiungimento dell'80% del prelievo e successiva assegnazione nominale del capo;
	Distretto 8 C4/C3/ValleScalve	6		
C.A.C.8	Distretto 21	2	2	Ottobre – novembre



Regione Lombardia

- al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo, di richiedere ai C.A.C., qualora i medesimi non vi abbiano già provveduto, l'adozione di idonee modalità di accesso al prelievo, come previsto dal paragrafo 6.1 delle Linee Guida sopra richiamate, avendo cura di comunicarle, entro 10 giorni dalla data di approvazione del presente Decreto, alla Struttura AFCP di Brescia e alla Polizia Provinciale;

Dato atto che

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 3 ottobre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia alle specie Coturnice nei comprensori Alpini C.A.C.1 – Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica, C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica, C.A.C. 6 – Valle Trompia, C.A.C. 7 – Valle Sabbia e C.A.C. 8 – Alto Garda Bresciano secondo quanto di seguito indicato:

CAC	Distretto	Prelievo	Totale	periodi
C.A.C.1	Distretto 5 CA1/CA2	10	10	Ottobre – novembre
C.A.C.2	Distretto 5 CA1/CA3	7	7	Ottobre – novembre
C.A.C.3	Distretto3 AFV Val Belviso Barbellino/C2/C3	4	23	Ottobre – novembre
	Distretto 9 CA3	3		
	Distretto 8 C4/C3/ValleScalve	6		
	Distretto14 CA3	5		



Regione Lombardia

	Distretto11 C3_C7	5		
C.A.C.7	Distretto11 C3_C7	3	17	Piano concesso in sole 4 giornate nel mese di ottobre (il 3, il 6, il 10 e il 13). Per la zona del C.A.C. 7 ricadente nel comune di Breno il piano potrà durare al massimo 8 giornate e non oltre il 27 ottobre, con la precisazione che, nel caso il piano nel restante territorio del C.A.C. 7 venisse completato prima, o comunque dopo il 13 ottobre, l'accesso al territorio nel comune di Breno sarà consentito esclusivamente ai cacciatori residenti regolarmente iscritti al C.A.C. 3 e, secondo gli accordi siglati, fino ad un massimo di 7 coppie di cacciatori soci del C.A.C. 7 scelti per estrazione.
	Distretto10	4		
	Distretto12C4/C5/C6/C7	10		
C.A.C.6	Distretto12C4/C5/C6/C8	26	26	3, 6, 10 e 13 ottobre. Il prelievo si chiude indipendentemente dal raggiungimento del piano.
C.A.C.4	Distretto12C4/C5/C6/C9	4	10	Ottobre – novembre; chiusura del piano al raggiungimento dell'80% del prelievo e successiva assegnazione nominale del capo;
	Distretto 8 C4/C3/ValleScalve	6		
C.A.C.8	Distretto 21	2	2	Ottobre – novembre

Limite capi stagionale per cacciatore: 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo 3 della stessa specie;

Limite capi giornaliero per cacciatore: 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina;

3. di disporre che:

- lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia in Regione Lombardia;
- i Comprensori Alpini comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo mail agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
- al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo, i C.A.C., qualora i medesimi non vi abbiano già provveduto, adottino idonee modalità di accesso al prelievo, come previsto dal paragrafo 6.1 delle Linee Guida sopra



Regione Lombardia

richiamate, avendo cura di comunicarle, entro 10 giorni dalla data di approvazione del presente Decreto, alla Struttura AFCP di Brescia e alla Polizia Provinciale;

- ogni cacciatore, prima di iniziare la battuta, dovrà segnare sul proprio tesserino aggiuntivo la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo;
- ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
- ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;

4. di dare atto che:

- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia e alla Polizia Provinciale;
- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Welfare citato in premessa;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/013;

8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia
